

COMUNE DI NONANTOLA

(Provincia di Modena)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 19 del 29/10/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei tre componenti che sono stati nominati con atto del Consiglio Comunale n. 96 del 28.12.2017, per esaminare gli atti, allegati al presente verbale, ricevuti con mail inviata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in data 20/10/2020, di cui sono parte integrante e sostanziale, relativi alla proposta di delibera della giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Integrazioni. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023."

Il Collegio dei Revisori:

- vista la proposta di delibera e gli allegati alla proposta, da cui si evince il seguente piano assunzionale:

Relativamente all'Area Tecnica:

anni 2020/2021:

Riscontrata la necessità di individuare le figure e gli ambiti che possano meglio rispondere alle esigenze del territorio ed organizzative, anche nell'ottica della digitalizzazione della pubblica amministrazione, valutando altresì l'opportunità di inserire risorse dotate di una buona preparazione di base che, affiancandosi al personale di ruolo, possano acquisire esperienze e competenze specifiche, condividendo a loro volta le cognizioni in materia informatica tipiche di una generazione con attitudine digitale.

- copertura di un posto di nuova istituzione al profilo di Istruttore tecnico presso lo Sportello unico per l'Edilizia-Servizio tecnico e di un posto vacante al profilo di Istruttore direttivo tecnico presso il Servizio Ambiente mediante contratto di formazione-lavoro al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Area;

Relativamente all'Area Amministrativa Affari Generali:

anni 2020/2021:

- copertura di un posto categoria C rimasto vacante presso il Servizio anagrafe tramite scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dell'Unione comuni del Sorbara n. 306 del 28.07.2020;

Relativamente all'Area economico finanziaria:

anni 2020/2021:

Riscontrata la necessità di individuare le figure e gli ambiti che possano meglio rispondere alle esigenze del territorio ed organizzative, anche nell'ottica della digitalizzazione della pubblica amministrazione, valutando altresì l'opportunità di inserire risorse dotate di una buona preparazione di base che, affiancandosi al personale di ruolo, possano acquisire esperienze e competenze specifiche, condividendo a loro volta le cognizioni in materia informatica tipiche di una generazione con attitudine digitale.

- copertura di un posto vacante al profilo di Istruttore presso il Servizio Ragioneria e di un posto vacante al profilo di Istruttore presso il Servizio tributi mediante contratto di formazione-lavoro;

Area Servizi culturali:

come previsto nel Piano già approvato, utilizzo di una risorsa umana in forma associata con l'Amministrazione comunale di Ravarino per gli eventi culturali. Utilizzo formalizzato con specifica intesa fra le due Amministrazioni in occasione dell'assunzione della risorsa da parte del Comune di Nonantola, con previsione del relativo rimborso da parte del Comune di Ravarino. In particolare si evidenzia l'opportunità di rafforzare il presidio delle pratiche autorizzatorie/concessorie, ed al contempo l'informatizzazione delle stesse, costituendo uno sportello eventi che fornisca supporto tecnico e provveda alle pratiche stesse in occasione di eventi anche culturali e fieristici;

Preso atto che l'ente rispetterà il vincolo di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al decreto attuativo del 17 marzo 2020 e alla relativa Circolare, come si evince dalla tabella allegata;

Richiamato quanto sopra si evince il rispetto dei seguenti limiti in materia di spesa di personale:

1. Rispetto vincoli di finanza pubblica: i bilanci 2019 e 2020 sono stati predisposti nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;
2. Rispetto del tetto alla spesa del personale: il piano dei fabbisogni assunzionali, in approvazione, rispetta il tetto di spesa media sostenuta negli esercizi 2011, 2012 e 2013. Dalla tabella riepilogativa dei costi previsti, che si allega, si evince che la spesa di personale assunto a qualsiasi titolo, e la spesa di personale che si prevede complessivamente di dover sostenere, è inferiore alla spesa di personale media degli esercizi 2011-2013.
3. Rispetto del turn over: l'ente ha rispettato il vincolo, in quanto le risorse cessate per quiescenza o dimissioni sono state parzialmente sostituite, nel rispetto del Piano dei fabbisogni.

I Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti dall'anno 2019, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno. Il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. E' consentito, altresì, di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente; il riferimento è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015). Quindi, per le assunzioni relative all'anno 2020, è stato possibile utilizzare i "resti" delle facoltà assunzionali degli anni 2015-2016-2017-2018-2019. A tal fine, vanno applicate le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 25/2017;

I vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014).

La Legge n. 26/2019, di conversione del D. L. n. 4/2019, ha previsto che, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del decreto attuativo del 17 marzo 2020 e della relativa Circolare si evincono dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale.

4. Rispetto dei termini di pagamento: l'ente ha rispettato il vincolo nell'anno 2015 come da prospetti pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente "Pagamenti dell'amministrazione > Indicatore di tempestività dei pagamenti". Il vincolo è stato abrogato con la sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 2, del DL 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'effetto che gli enti locali possono ora dare corso alle assunzioni nei limiti di legge, anche se hanno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.
5. Rispetto dei limiti al lavoro flessibile: Rispetto del tetto di spesa relativo al personale flessibile in forza nel 2009. Il vincolo alle assunzioni in forma flessibile, che devono rimanere entro il 20% del personale dell'ente in servizio a tempo indeterminato.

VINCOLO	NUMERO DIPENDENTI DI RUOLO AL 31.08.2020	SOGLIA MASSIMA PERSONALE FLESSIBILE 20%	PERSONALE FLESSIBILE IN FORZA AL 01.08.2019	VINCOLO RISPETTATO
Le assunzioni in forma flessibile devono rimanere entro il 20% del personale in servizio	45	9	5	SI

a tempo indeterminato				
Rispetto del tetto di spesa relativo al personale flessibile in forza nel 2009	€ 269.097,07		€ 161.387,00	SI

6. rispetto delle pari opportunità: l'ente ha adottato deliberazione di Giunta n. 100 in data 16.05.2019;
7. limiti alle procedure di mobilità in entrata: l'ente ha rispettato il limite e non ha concluso procedure di mobilità in entrata nel periodo di blocco. Con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18/07/2016, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 234, della 208/2015, sono state ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e degli enti locali che insistono sul loro territorio. Inoltre si richiama l'art 16 comma1-ter del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 che recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità."
- Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del decreto attuativo del 17 marzo 2020 e della relativa Circolare, le procedure di mobilità in entrata sono possibili solo nel rispetto dei vincoli finanziari ivi previsti.
- 8) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009. Il vincolo è stato rispettato.
8. rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009. Il vincolo è stato rispettato.

Si prende atto che la presente deliberazione costituisce integrazione e modifica alla Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, di cui alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, nonché alla Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 e che gli strumenti di programmazione e di bilancio verranno conseguentemente aggiornati in conformità alle previsioni di cui alla presente deliberazione;

Preso atto che la programmazione delle assunzioni, così come proposta dalla bozza di delibera allegata, rispetta i vincoli di spesa sopra descritti, così come verificato dal Servizio EE.FF. per quanto attiene al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dal servizio unico del personale per quanto attiene al rispetto del vincolo di riduzione della spesa di personale;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, il collegio non ha rilievi da muovere, sotto l'aspetto tecnico-contabile, alla proposta di delibera di Giunta allegata ed

ATTESTA

che risulta improntata al rispetto dei principi di riduzione complessiva della spesa e degli altri vincoli posti dalla normativa in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente dott. Claudio Mengoli

Componente dott. Mario Venanzi

Componente dott. Luca Bisignani